

**Edizione di venerdì 20 novembre 2015**

## **PENALE TRIBUTARIO**

[Le novità del decreto legislativo sul regime penale tributario](#)

di Luigi Ferrajoli

## **ADEMPIMENTI**

[Secondo acconto 2015 dei contributi alla gestione separata INPS](#)

di Luca Mambrin

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[Effetti della trasformazione societaria sulle riserve di rivalutazione](#)

di Davide David

## **IMPOSTE INDIRETTE**

[L'applicabilità dell'imposta di registro sugli atti giudiziari](#)

di Laura Mazzola

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[Scomputo delle ritenute Irpef in assenza di Certificazione Unica](#)

di Giovanna Greco

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Le novità del decreto legislativo sul regime penale tributario***

di **Luigi Ferrajoli**

Riprendiamo l'esame delle novità introdotte dal **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158**, relativamente ai **reati tributari**, già oggetto di un [precedente contributo](#).

**L'articolo 7 del D.Lgs. n.74/2000**, relativo alle "*Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio*", è stato ora abrogato e parte della sua formulazione è stata inserita nel nuovo articolo 4.

La formulazione dell'**articolo 8**, concernente l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e dell'**articolo 9**, inerente il concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sono rimaste inalterate, mentre per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto e punito dall'**articolo 10**, **la pena è stata sensibilmente aumentata**, ora individuata da un anno e sei mesi a sei anni.

L'articolo **10-bis** è stato modificato da "*Omesso versamento di ritenute certificate*" in "*Omesso versamento di ritenute **dovute o certificate***" e, conseguentemente, la sua formulazione ora prevede che sia punibile chiunque non versi **non solo** le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma **anche quelle dovute sulla base della stessa dichiarazione**. Anche la soglia di punibilità viene modificata, con innalzamento dell'ammontare penalmente rilevante da euro cinquantamila per ciascun periodo di imposta **ad euro centocinquantamila**.

Veniamo ora all'**articolo 10-ter**, concernente **l'omesso versamento dell'IVA**. La **soglia di punibilità** è stata drasticamente aumentata da euro cinquantamila ad **euro duecentocinquantamila**, tuttavia la norma in esame è già soggetta a vaglio della Corte di Giustizia in quanto la soglia di punibilità prevista è molto superiore a quella relativa alle imposte dirette.

L'articolo **10-quater** rimane sostanzialmente identico nel contenuto, con punizione di chiunque non versi le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Tuttavia, **sotto il profilo sanzionatorio**, la fattispecie è stata distinta nel seguente modo: per quanto concerne **i crediti non spettanti**, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni, conformemente a quanto precedentemente stabilito; **per i crediti inesistenti**, invece, **la pena è stata aumentata** da anni uno e sei mesi a sei anni.

**La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, fattispecie prevista dall'**articolo 11**, non ha subito alcuna modifica, così come inalterata è rimasta l'individuazione delle **pene**

**accessorie di cui all'articolo 12.**

Merita invece particolare attenzione il nuovo **articolo 12-bis**, introdotto dalla novella in esame, che tratta della **confisca**. Secondo tale fattispecie, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n.74/2000, *"è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"*. Peraltro, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo in esame, **la confisca non opera per la parte** che il contribuente **si impegna a versare** all'erario anche in presenza di sequestro, con specificazione che **nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta**.

Assoluta rilevanza assume poi il **nuovo articolo 13**, in cui il pagamento del debito tributario non costituisce più circostanza attenuante bensì causa di non punibilità. In particolare, i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di IVA e indebita compensazione per crediti non spettanti non sono punibili se, **prima dell'apertura del dibattimento di primo grado**, i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento, *"anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso"*.

Il secondo comma della norma, riferito ai **delitti di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione**, specifica che non vi è punibilità qualora i debiti tributari vengano integralmente estinti con ravvedimento operoso o presentazione della dichiarazione omessa entro il termine della presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo, a condizione che ravvedimento o dichiarazione avvengano prima che il soggetto abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Qualora, prima dell'apertura del dibattimento, il debito tributario sia **in fase di estinzione mediante rateizzazione**, è previsto un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, anche ai fini eventualmente dell'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 13-bis, con facoltà di proroga da parte del Giudice per non oltre tre mesi e sospensione della prescrizione.

Infine, l'**articolo 13-bis**, di nuova introduzione, stabilisce che, al di fuori dei casi di non punibilità, il pagamento dei debiti tributari, con sanzioni e interessi, prima dell'apertura del dibattimento, consente **la diminuzione della pena sino alla metà** e, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13 commi 1 e 2, consente **il patteggiamento per i reati di cui al D.Lgs. n.74/2000 (possibile anche in caso di ravvedimento operoso)**.

## ADEMPIMENTI

---

### ***Secondo acconto 2015 dei contributi alla gestione separata INPS***

di **Luca Mambrin**

Dopo aver esaminato le modalità di calcolo del **secondo acconto** dovuto dai soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti esaminiamo le modalità di determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti iscritti alla gestione separata presso l'INPS, in vista della prossima scadenza del **30 novembre** per il versamento del secondo acconto dei contributi previdenziali dovuti.

Per quanto riguarda **le aliquote** da applicare per la determinazione dell'acconto 2015, come precisato anche nella **circolare Inps n. 27/2015**, ricordiamo che:

- l'art. 2, co. 57, della Legge 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della L. n. 335/95, l'aliquota contributiva è elevata per **l'anno 2015 al 30% (oltre alla maggiorazione dello 0,72%)**. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva;
- per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme** previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2015**, è stabilita **al 23,50%**.

Con un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione in legge del Decreto "Milleproroghe", D.L. 192/2014, è stato tuttavia previsto che anche per il 2015 la misura dell'aliquota dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS venga "bloccata" al **27% (+ 0,72%) per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita Iva**. Per i soggetti **non titolari di partita Iva** ed iscritti solo alla gestione separata INPS (quali ad esempio **collaboratori a progetto**, i **collaboratori coordinati e continuativi** quali i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione** con apporto di solo lavoro, **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26...) viene invece confermato l'aumento dell'aliquota già previsto dalla Legge 92/2012, che per **l'anno 2014 era stata fissata al 30,72%**.

Di fatto, dunque, anche per il 2015 è confermata **la differenziazione dell'aliquota**, già prevista per il 2014, relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata per l'anno 2015, sono complessivamente fissate come segue.

<b>Liberi professionisti</b>	<b>Aliquota 2015</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	23,50%

<b>Collaboratori e figure assimilate</b>	<b>Aliquota 2015</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	30,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	23,50%

Le predette aliquote devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/95, che, per l'anno 2015, è pari a **100.324 euro**.

Per quanto riguarda **la modalità di determinazione dell'acconto** si ricorda che l'importo è pari **all'80% del contributo dovuto** calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Unico 2015, ricavabili:

- nel **quadro RE** (reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), **rigo RE21** campo 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388/2000), mentre negli altri casi negli altri casi nel rigo **RE25**;
- nel **quadro LM** (reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 98/2011 avendo barrato la casella "autonomo") nel **rigo LM6-LM9**.

L'acconto deve essere versato in **due rate di pari importo** entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, e quindi per l'anno 2015 entro il 16 giugno 2015 o il 16 luglio 2015, con la maggiorazione dello 0,4% (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2014 e primo acconto per l'anno 2015) ovvero entro il 6 luglio 2015 o il 20 agosto 2015 se si è usufruito della proroga, mentre **il secondo acconto** deve essere **versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2015**.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l'acconto dovuto con il **metodo previsionale** nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nel 2015 inferiore a quanto dichiarato nel 2014 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo)

rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

## ESEMPIO

---

Un contribuente, che esercita attività professionale di consulenza alle imprese, ha aperto la partita IVA il 1° gennaio 2014 ed è iscritto alla gestione separata INPS; ha conseguito nel 2014 un reddito netto pari ad € 19.000 (determinato come differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti). Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi doveva versare:

**€ 19.000\*27,72% = € 5.266,80** a titolo di **saldo** per l'anno 2014.

Dovrà versare anche **gli acconti per il 2015** utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2014 e le aliquote previste per l'anno 2015:

**€ 19.000\*27,72% = € 5.266,80**

**€ 5.266,80 \*80%= 4.213,44.**

Unitamente al saldo doveva essere versato il primo acconto pari ad € 2.106,72 (40% del contributo dovuto); **entro il 30 novembre 2015 il contribuente dovrà versare il secondo acconto pari ad € 2.106,72 (40% del contributo dovuto).**

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Effetti della trasformazione societaria sulle riserve di rivalutazione***

di **Davide David**

Nel valutare una ipotesi di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali o regressiva da società di capitali a società di persone occorre sempre prendere in considerazione l'eventuale effetto impositivo sulle riserve preesistenti.

Di seguito ci si occupa delle riserve derivate dalle **rivalutazioni dei beni d'impresa eseguite in applicazione della L. n. 342/00 o del D.L. n. 185/08, tenuto anche conto che il disegno della legge di stabilità 2016 prevede una nuova possibilità di rivalutazione.**

Occorre peraltro premettere che la questione degli effetti fiscali della trasformazione su tali riserve non risulta essere mai stata approfondita in modo organico dalla prassi di fonte ministeriale.

Ai fini di cui trattasi va innanzitutto considerato che, **con riguardo alla generalità delle riserve, l'art. 170 del TUIR statuisce che:**

- **in ipotesi di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali** (es. da s.n.c. a s.r.l.), le riserve costituite con utili già imputati per trasparenza ai soci della società di persone, laddove iscritte nel bilancio della società di capitali risultante dalla trasformazione con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione;
- **in ipotesi di trasformazione regressiva da società di capitali a società di persone** (es. da s.r.l. a s.n.c.), le riserve costituite prima della trasformazione (diverse da quelle di cui all'art. 47, co. 5, del TUIR), se iscritte nel bilancio della società di persone risultante dalla trasformazione con indicazione della loro origine, sono imputate ai soci nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura perdite, ovvero, se non iscritte in bilancio (o iscritte senza indicazione della loro origine), sono imputate ai soci nel periodo di imposta successivo alla trasformazione. In entrambi i casi le riserve sono soggette ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve di società di capitali.

**Per quanto poi riguarda, in generale, la tassazione delle riserve di rivalutazione,** occorre operare una distinzione tra le riserve derivanti da una rivalutazione operata ai soli fini civilistici (come era consentito fare dal D.L. n. 185/08) ovvero da una rivalutazione effettuata anche ai fini fiscali (unica ipotesi prevista dalla L. n. 342/00).

Da precisare che, in entrambi i casi, le riserve non sembrano potersi fare rientrare tra quelle

costituite “con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta” di cui al comma 5 dell’art. 47 del TUIR e quindi non beneficiano della generale esclusione da tassazione prevista, per tali riserve, dall’art. 170 del TUIR.

**In ipotesi di rivalutazione effettuata ai soli fini civilistici**, il saldo attivo è andato a costituire, ai fini fiscali, una riserva di utili (non in sospensione di imposta):

- da tassare alla stregua delle riserve di utili, se distribuita da una società di capitali;
- da considerare irrilevante, ai fini della tassazione, se distribuita da una società di persone.

**In ipotesi, invece, di rivalutazione effettuata anche ai fini fiscali, il saldo attivo è andato a costituire una riserva di utili in sospensione di imposta.**

In questo caso, se il saldo attivo viene attribuito ai soci mediante riduzione della riserva, le somme attribuite, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile sia della società che dei soci, con attribuzione alla società di un credito d’imposta.

La tassazione del saldo attivo di rivalutazione tuttavia non opera per i soggetti in contabilità semplificata.

Con riferimento sia alla rivalutazione di cui alla L. n. 342/00 che a quella di cui al D.L. n. 185/08, **vi è stata però anche la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione con il pagamento di una imposta sostitutiva.**

Se affrancata, la riserva non è in sospensione d’imposta ma è liberamente disponibile al pari di ogni altra riserva di utili non in sospensione d’imposta.

**Per le società di capitali, l’eventuale distribuzione della riserva affrancata non concorre a formare il reddito imponibile della società; mentre i soci devono assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi**, dato che a seguito dell’affrancamento le riserve sono confluite tra quelle di utili.

**Per le società di persone l’affrancamento ha prodotto, invece, i medesimi effetti che si sarebbero generati in caso di tassazione ordinaria.** L’importo affrancato con pagamento dell’imposta sostitutiva si considera quindi imputato per trasparenza ai soci e, di conseguenza, la distribuzione della riserva non comporta alcuna tassazione in capo ai soci.

**Per tutto quanto sopra si ritengono plausibili le seguenti prospettazioni in ipotesi di trasformazione societaria.**

**In caso di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali**, le riserve costituite da saldi di rivalutazione con valenza anche fiscale, laddove non affrancate, in caso di



distribuzione dovrebbero concorrere a formare il reddito dei soci, in quanto non sono da considerare costituite con utili già imputati per trasparenza.

Se invece trattasi di riserve affrancate, è da ritenere che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito dei soci, in quanto l'importo affrancato si considera già imputato per trasparenza; a condizione però che siano state iscritte nel bilancio della società di capitali risultante dalla trasformazione con indicazione della loro origine.

**In caso, invece, di trasformazione regressiva da società di capitali a società di persone,** occorre operare una distinzione a seconda che la società di persone risultante dalla trasformazione addotti la contabilità ordinaria o quella semplificata.

In ipotesi di adozione della contabilità ordinaria, è da ritenere che le riserve di rivalutazione non affrancate vadano tassate in capo ai soci (applicando il regime previsto per le società di capitali) solo in caso di distribuzione o di utilizzo per scopi diversi dalla copertura perdite; a condizione però che siano state iscritte nel bilancio della società di persone risultante dalla trasformazione con indicazione della loro origine.

In caso, invece, di adozione delle contabilità semplificata, è da ritenere che le riserve di rivalutazione non affrancate vadano tassate in capo ai soci (applicando il regime previsto per le società di capitali) nel periodo successivo alla trasformazione; data l'impossibilità di iscriverle in bilancio.

In ipotesi di avvenuto affrancamento delle riserve è da ritenere che una loro eventuale distribuzione non concorrerà comunque a formare il reddito imponibile della società risultante dalla trasformazione.

Per quanto riguarda invece la posizione dei soci pare doversi affermare che questi rimarranno assoggettati a tassazione (nel periodo di distribuzione, se è stata adottata la contabilità ordinaria, ovvero in quello successivo alla trasformazione, se è stata adottata la contabilità semplificata).

Ciò in quanto l'affrancamento è stato operato dalla preesistente società di capitali (in un momento in cui il reddito non andava imputato per trasparenza ai soci).

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***L'applicabilità dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***

di **Laura Mazzola**

L'Agenzia delle entrate, rispondendo a delle istanze, ha chiarito ieri la **corretta tassazione**, ai fini dell'**imposta di registro**, di **atti giudiziari emessi** a conclusione di procedimenti instaurati, tra una pluralità di soggetti, per la tutela di un diritto loro spettante nei confronti di un'**Amministrazione dello Stato**.

In particolare, l'Agenzia delle entrate, con la **Risoluzione n. 95/E/2015**, ha chiarito:

- La **misura dell'imposta** nell'ipotesi di registrazione della sentenza, da parte del cancelliere, con **prenotazione a debito**, ai sensi dell'articolo 10 D.P.R. 131/1986;
- La **responsabilità personale del singolo attore** verso il **pagamento dell'imposta**, pur in presenza di **litisconsorzio facoltativo**.

In riferimento al primo punto è stato chiarito che, in merito alle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, la previsione di cui all'articolo 59, primo comma lett. a), D.P.R. 131/1986 stabilisce la **registrazione a debito**, ovvero **senza pagamento dell'imposta**.

In particolare, le **spese prenotate a debito**, ai sensi dell'articolo 158, terzo comma, D.P.R. 115/2002, sono **recuperate** dall'Amministrazione, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore, insieme alle altre spese anticipate.

Inoltre, il successivo articolo 159 stabilisce che, se la registrazione è chiesta dall'**Amministrazione**, l'imposta è **prenotata a debito per la metà**, ovvero per la quota di compensazione, ed è pagata per differenza dall'altra parte; diversamente, se la registrazione non è chiesta dall'Amministrazione ma dalla **parte privata**, l'imposta della sentenza è **pagata per intero dalla stessa parte**.

Pertanto, nell'ipotesi di procedimenti che si concludono con la **compensazione delle spese giudiziarie**, nei quali è parte un'Amministrazione dello Stato, l'imposta di registro è **prenotata a debito per la metà**, ovvero per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta deve essere corrisposto dall'altra parte processuale.

Il principio deve trovare applicazione, ha affermato ieri l'Agenzia delle entrate, anche nell'ipotesi in cui sia il **cancelliere** ad effettuare la richiesta di registrazione.

Qualora la parte privata non provveda al pagamento della quota di imposta di sua

competenza, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate è tenuto alla **notifica dei relativi avvisi nei confronti dei soggetti interessati**.

In riferimento al secondo punto è stato affrontato il quesito relativo all'applicabilità o meno della **solidarietà passiva dell'imposta di registro** nell'ipotesi di **litisconsorzio facoltativo**, dove attori diversi dallo Stato posseggono rapporti giuridici autonomi e distinti rispetto a quello degli altri attori.

Come evidenziato, nel caso di specie, siamo in presenza di un procedimento in cui ciascuno degli attori **agisce in giudizio a tutela di un rapporto giuridico autonomo e distinto** rispetto a quello proprio degli altri attori, ancorché accomunati dalla medesima causa.

Tale questione era già stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, nelle sentenze n. 11149/2006 e n. 4805/2011, la quale ha affermato che, in caso di litisconsorzio facoltativo *“permane **autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori**”*. In particolare, l'**imposta di registro**, aveva evidenziato la Corte di Cassazione, **non colpisce l'atto ma il rapporto in esso racchiuso**.

L'Agenzia delle entrate, allineandosi con quanto affermato dalla giurisprudenza citata, ritiene che nella fattispecie dove ciascun soggetto agisca per la tutela di un **autonomo diritto** e le **statuizioni della sentenza** si riferiscano **distintamente a ciascun rapporto giuridico**, ogni attore privato è **responsabile del pagamento dell'imposta relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica**.

Pertanto, l'imposta di registro deve essere **liquidata pro-quota** nei confronti di ciascun attore in ragione del **rapporto giuridico**.

Infine, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato come superata la **Risoluzione n. 450/E/2008** nel frammento in cui afferma che, se la parte privata non si attiva spontaneamente per il pagamento della quota dell'imposta, la **registrazione della sentenza è sospesa**.

Difatti, ai sensi dell'articolo 60 D.P.R. 131/1986, l'ufficio deve procedere comunque alla **registrazione della sentenza**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Scomputo delle ritenute Irpef in assenza di Certificazione Unica***

di **Giovanna Greco**

La Certificazione Unica ha come obiettivo quello di dare al soggetto sostituito la possibilità di detrarre la **ritenuta d'acconto** subito in sede di dichiarazione dei redditi. Per tale ragione, deve essere rilasciata dal **sostituto d'imposta** a prescindere dall'effettivo versamento, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute a titolo di **ritenuta**.

L'articolo 36-ter del DPR 600/1973 prevede che, in fase di controllo formale delle dichiarazioni, l'Amministrazione finanziaria possa escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto nel caso in cui le stesse non risultino “... *dalle certificazioni richieste ai contribuenti*”.

Con la risoluzione ministeriale n. **68/E/2009**, l'Agenzia è intervenuta prevedendo la possibilità di adoperare certificazioni diverse rispetto a quelle consegnate direttamente dal **sostituto d'imposta**. Secondo l'Amministrazione finanziaria, il contribuente che, pur avendo subito ritenute d'acconto, **non riceve** dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite nei tempi previsti per legge è in ogni caso legittimato al relativo scomputo, ma solo a patto che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento.

Nell'ipotesi di lavoro autonomo la **prova** può essere fornita mediante:

- fattura con esposizione della **ritenuta**;
- documentazione bancaria o di altri intermediari idonea a dimostrare l'importo del compenso netto effettivamente percepito (al netto della **ritenuta**) così come risultante dalla suddetta fattura. **Esempio:** copia della contabile bancaria con l'indicazione dell'incasso della fattura al netto della ritenuta. Una documentazione equipollente è rappresentata dall'estratto conto bancario, dove si desume chiaramente che l'incasso indicato sia riferibile alla fattura “non certificata” o dall'assegno circolare.

L'Agenzia quindi riconosce l'idoneità della documentazione ai fini dello “scomputo delle **ritenute**” solo se proveniente da un soggetto terzo, e non dallo stesso contribuente assoggettato ad imposizione. Nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR 600/1973, alle stesse andrà inoltre allegata una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (ex art.47 del DPR n.445/00) con la quale il lavoratore autonomo attesta che:

- la documentazione bancaria si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata;
- a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta.

In sostanza, si vuole certificare che la documentazione bancaria presentata si riferisca proprio a quella specifica fattura.

È possibile, infatti, che il **sostituto d'imposta** abbia effettuato, nel corso del medesimo anno, più di un pagamento.

Le **prove** sopra elencate devono essere esibite anche nell'ipotesi di un versamento effettuato in contanti. Tuttavia, nel caso manchi la **tracciabilità del pagamento**, dimostrare attraverso evidenze documentali che il pagamento è avvenuto per l'ammontare al netto della ritenuta potrebbe essere cosa diabolica.

Infine, è importante ricordare che il presupposto necessario allo scomputo delle ritenute d'acconto è stabilito dall'art.22 del Tuir; esso è rappresentato dalla circostanza che il sostituto le abbia **operate**.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**

#### **I misteri della sinistra. Dall'ideale illuminista al trionfo del capitalismo assoluto**



Jean-Claude Michéa

Neri Pozza

Euro – 15,00

Pagine – 128

Questo libro muove da un interrogativo di fondo: coloro che credono ancora nella possibilità di una società libera, ugualitaria e solidale o, in altri termini, in una prospettiva socialista, possono ancora fare affidamento sulla «sinistra»? e definire sé stessi «uomini di sinistra»? La riflessione che ne segue offre una risposta inequivocabile: non possono. Una risposta che, secondo l'autore di queste pagine, non riposa affatto sull'attuale contingenza politica che vede la «sinistra moderna» quasi interamente convertita al liberalismo, ma è inscritta nella data di nascita stessa di tale raggruppamento politico. Il presupposto di questa tesi è naturalmente che socialismo e sinistra non sono, storicamente, la stessa cosa. Né Marx né Engels, ricorda Michéa, hanno mai pensato una sola volta di definirsi «uomini di sinistra». E il movimento socialista si è tenuto, al suo sorgere, così opportunamente lontano dalla sinistra da subirne le più feroci repressioni (in primo luogo quella di Adolphe Thiers contro la Comune di Parigi nel maggio del 1871). Ciò che definiamo «sinistra» ha in realtà, per Michéa, un'altra origine. Un'origine che risale al compromesso che le forze del movimento operaio stipularono a un certo punto della loro storia con i loro vecchi avversari della sinistra parlamentare contro i fautori dell'Ancien Régime (in Francia ciò accade con l'affaire Dreyfus). Compromesso che è il vero atto di nascita della sinistra moderna, il punto di partenza di quel processo che ha condotto alla dissoluzione del socialismo nel cosiddetto «campo del Progresso». Il progetto

socialista si definiva, infatti, all'inizio come una critica intransigente del sistema liberale. Un movimento, stando alle parole di Engels, contro l'«atomizzazione del mondo» annunciata dalla modernità capitalista con la sua «decomposizione dell'umanità in monadi ciascuna delle quali ha un principio di vita particolare e uno scopo particolare». Il marchio identitario della sinistra moderna risiede, invece, a partire dalla sua data di nascita, in nient'altro che in una metafisica del Progresso capace di travolgere ogni vincolo comunitario. Una metafisica per la quale qualunque forma di appartenenza o di identità che non sia stata scelta liberamente da un individuo risulta potenzialmente oppressiva e «discriminante». Di qui, la successiva celebrazione (che è oggi dinanzi ai nostri occhi) da parte della sinistra moderna delle virtù del mercato globale senza frontiere e di ogni forma di affrancamento da appartenenze e identità date (comprese quelle sessuali). Di qui, anche, per Michéa, la necessità, per chiunque coltivi ancora una prospettiva socialista e ritenga, con Marx, del tutto irrealista questa fede religiosa nella libertà come proprietà privata di un individuo, di considerare la «sinistra» un significante ormai privo di senso.

### **L'anno che si è fermato il mondo**



Claire Furniss

Bompiani

Prezzo – 18

Pagine – 240

Pearl ha sedici anni quando la sua mamma muore all'improvviso. A Pearl e a suo padre restano i ricordi e Rose, una neonata immatura dall'aspetto alieno, confinata per mesi in ospedale. Pearl la odia tanto – per averle portato via la mamma, per aver ribaltato il mondo col suo arrivo – che non riesce nemmeno a pronunciare il suo nome. Per lei è il Ratto e basta. Quando la bambina torna finalmente a casa, Pearl non è pronta ad accoglierla né a occuparsi di lei. È troppo impegnata a rimpiangere la vita che ha perduto e a interrogare la madre – che le compare davanti nei momenti più impensati, divertente, loquace e impossibile com'è sempre stata – nello sforzo di capire l'incomprensibile: come si fa ad andare avanti lo stesso, a ritrovare il gusto per le cose di tutti i giorni, la famiglia, la scuola, gli amici, il presente, con un vuoto così grande scavato dentro? Il racconto intenso e toccante di un anno come nessun altro, l'anno in cui tutto cambia e bisogna reinventarsi un equilibrio nuovo con quello che

rimane.

## Tempesta di neve e profumo di mandorle



Camilla Läckberg

Marsilio

Prezzo – 16

Pagine – 159

Manca poco meno di una settimana a Natale. Adagiata contro le rocce grigie, con le sue cassette di legno ammantate di neve Fjällbacka regala uno spettacolo particolarmente suggestivo, un paesino fiabesco affacciato sul mare di ghiaccio. Martin Molin, collega di Patrik Hedström alla stazione di polizia di Tanumshede, ha raggiunto la fidanzata Lisette sulla vicina isola di Valö per una festa di famiglia. Mentre il vento infuria, durante la cena il vecchio patriarca dall'immensa fortuna muore improvvisamente. Nell'aria si avverte un vago aroma di mandorle amare, e a Martin Molin non resta che cercare di far luce su quella morte misteriosa. Intanto, la violenta tempesta che agita le acque gelide dell'arcipelago non accenna a placarsi, e ogni contatto con la terraferma è interrotto. Sulle orme di Agatha Christie, in occasione dei suoi primi dieci anni di carriera Camilla Läckberg ha dato vita a una serie di racconti che, tema a lei caro, indagano le complesse dinamiche familiari, combinando adorabili scene d'intimità domestica all'inquietudine di oscuri segreti del passato.

## Il tempo delle iene





Carlo Lucarelli


Eianudi

Prezzo – 18

Pagine – 208

Ma si può davvero, e così in tanti, morire per niente, si chiede, stupefatto, il capitano Colaprico, che indaga con il carabiniere indigeno Ogbà – scrigno di sapienza e ironia – sulla improvvisa epidemia di morti più che sospette che colpisce la Colonia Eritrea? Certo che è possibile, se quel niente vale molto più dell'oro, in quella sorta di Far West che è diventata la colonia negli anni subito dopo la sconfitta di Adua, quando l'Italia non sa bene che fare del suo sogno africano. Un sogno che forse cova un incubo sconcertante, e attualissimo più che mai, ancora oggi. Benvenuti nel tempo delle iene. Tra miraggi di arricchimento e concretissime speculazioni di borsa, sogni d'amore perduti e follie omicide, monelle meravigliose e donne orgogliose vestite di bianco, tra bambine meticce cui è affidato il futuro, reduci dello Yukon e avventurieri bianchi che hanno conosciuto Arthur Rimbaud, la storia si dispiega scintillante, come le anse di un grande fiume sotto il sole africano. E attenti al cafard, l'insetto che ti entra dentro l'anima, e te la divora piano piano.

### **Chiamatemi bomber**



Bobo Vieri

Rizzoli

Prezzo – 12,99

Pagine – 216

---

Christian Vieri, per tutti Bobo, è stato l'ultimo prototipo di attaccante esplosivo che in campo le dà e le prende – ma soprattutto le dà –, che lotta e vive per il gol. E di gol in carriera ne ha fatti tanti, Bobo, che i primi calci al pallone li dà in Australia, terra della sua infanzia. A quindici anni si trasferisce a Prato per sfondare in Italia: suo nonno vede in lui prima di tutti il cannoniere di domani e si inventa uno speciale incentivo, cinquemila lire per ogni gol segnato. Quando i conti del nonno rischiano di andare in rosso, Bobo è ormai pronto a spiccare il volo. La prima grande occasione è la Juve di Lippi, col quale finisce quasi a pugni nell'intervallo di uno Juve-Atalanta; segue un valzer di clamorosi trasferimenti che lo porta all'Atletico Madrid, alla Lazio, quindi all'Inter di Moratti. In nerazzurro Bobo vive sei stagioni di gol e polemiche ma anche di grandi amicizie, prime tra tutte quelle con il Fenomeno Ronaldo, con il Chino Recoba e con Gigi Di Biagio. Unico vero grande amore calcistico di Bobo resta però la Nazionale, dove esordisce grazie a Cesare Maldini, "un secondo papà" che gli affibbia il nomignolo di Cammellone e crede ciecamente "in un ragazzo poco più che maggiorenne e sgraziato che metteva a disposizione generosità e tanta potenza fisica ma poca tecnica". Ma Bobo ha sempre fatto parlare di sé anche fuori dal campo per le storie importanti con Elisabetta Canalis e Melissa Satta, per gli innumerevoli flirt, per le feste e le mitiche serate al Pineta di Milano Marittima. E in Chiamatemi Bomber, Bobo si racconta per la prima volta con il suo stile dissacrante e schietto, tra rivelazioni inedite, scherzi e retroscena di spogliatoio, gossip e avventure. E ci spiega che un Bomber lo vedi sì dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia, ma anche perché fa sempre il suo dovere, contro gli avversari così come con le donne...